

Prova civile - onere della prova – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 02)

Liquidazione di società di capitali -Responsabilità verso i creditori sociali - Natura aquiliana - Conseguenze in tema di ripartizione dell'onere della prova - Azione del creditore sociale contro i liquidatori e contro i soci -Distinzione.

In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti. Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2495](#), [Cod_Civ_art_2697](#), [Cod_Civ_art_2741](#), [Cod_Civ_art_2043](#)

PROVA CIVILE

ONERE DELLA PROVA